



**COMUNE DI TRESIGALLO**  
Provincia di Ferrara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 7 del 01/02/2017**  
Adunanza ORDINARIA – Seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. CONFERMA.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **uno** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

BRANCALEONI ANDREA	Presente
PERELLI MIRKO	Presente
CANELLA RITA	Presente
MARRA EMANUELA	Assente
GIGLIOLI STEFANO	Presente
AZZALLI NICOLA	Presente
LUNGHY MARCO	Presente
MAZZINI SIMONE	Presente
MARCHI PAOLA	Assente
PUSINANTI PAOLA	Presente
CAVALLINI VALERIA	Presente
CAPOZZI SANDRA	Presente
MARCHETTI OMAR	Presente

**PRESENTI N. 11**

**ASSENTI N. 2**

Assiste il SEGRETARIO ROMEO LUCIANA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BRANCALEONI ANDREA – nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **Azzalli Nicola, Lunghi Marco, Cavallini Valeria.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. CONFERMA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

Richiamata altresì la L. 23.05.2014 n. 80 che prevede *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

Richiamata inoltre la L. 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016) la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

1. La riduzione al 50% della base imponibile dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
2. La riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
3. L'esenzione (ad eccezione delle abitazioni di pregio classate nelle categorie A/1, A/8, A/9):
  - a. Delle unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa purché sempre adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - b. Degli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
  - c. Della casa assegnata al coniuge a seguito della separazione legale ma anche in caso di annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. Dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - e. Di una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Se ne

possiedono di più potranno scegliere quella s cui chiedere l'esenzione.

4.L'esenzione in materia di terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ovvero ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34";

Dato atto che sono altresì esenti da IMU:

1. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni "merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011). Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU, apposita denuncia, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
2. I fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013);
3. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 (art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011):

- b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6-quinquies del Decreto Legge n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, tale esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Dato atto che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari al 7,6 per mille dei fabbricati D;

Visto il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che individua il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la competenza in materia di determinazione delle aliquote ai fini IMU (in caso di modifica in aumento o diminuzione dell'aliquota base);

Ritenuto di fissare, pur se trattasi di conferma, con il presente provvedimento, le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che:

- L'articolo 151 comma 1 del predetto Decreto Lgs. n. 267/2000, stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

- Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) ha previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- La legge di bilancio 2017, approvata in via definitiva il 07/12/2016, all'art. 1, comma 454, ha previsto il differimento di tale termine alla data del 28 febbraio 2017;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC - IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consigliere n. 28 del 30.06.2014;

Visto il "Regolamento generale delle entrate comunali tributarie" di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consigliere n. 24 del 19.04.2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamati e recepiti la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali che hanno preso parte al dibattito, riportati all'interno del verbale di deliberazione n. 2, approvato in data odierna;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso anch'esso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: favorevoli 7, contrari 4 (Pusinanti, Cavallini, Capozzi, Marchetti), astenuti nessuno,

D E L I B E R A

A I F I N I I M U

1) Di confermare per l'anno 2017, così come deliberato nel 2016, nelle misure di cui ai prospetti che seguono, le aliquote e le relative detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria

(IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

#### ALIQUEUTE

CASISTICA	ALIQUEUTA
Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	5,00 per mille
Fabbricati diversi da quelli indicati nel punto precedente	10,6 per mille
Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della Legge 2015, n. 208	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille

#### DETRAZIONI

CASISTICA	DETRAZIONE
Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	€ 200,00  Rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

2. Di dare atto che come stabilito nel regolamento IMU sono assimilati ad abitazione principale i seguenti immobili:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune,

5. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: favorevoli 7, contrari 4 (Pusinanti, Cavallini, Capozzi, Marchetti), astenuti nessuno,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



**COMUNE DI TRESIGALLO**  
Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
BRANCALEONI ANDREA

IL SEGRETARIO  
ROMEO LUCIANA



**COMUNE DI TRESIGALLO**  
Provincia di Ferrara  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2017 / 36  
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. CONFERMA.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/01/2017

**IL DIRIGENTE**  
**ARVIERI PAOLA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI TRESIGALLO**  
Provincia di Ferrara  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2017 / 36  
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. CONFERMA.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 17/01/2017

**IL DIRIGENTE**  
**ARVIERI PAOLA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





**COMUNE DI TRESIGALLO**  
Provincia di Ferrara  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 01/02/2017**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. CONFERMA..**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 13/02/2017.

Li, 13/02/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
MISTRONI ALESSANDRA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)